

ANNUAL SCHEME

PREMESSA

- Articolo I L'intermediario/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A. non è un Assicuratore e pertanto non è responsabile dell'esecuzione **del presente contratto**.
- Articolo II Il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto dell'Intermediario/Coverholder della Lloyd's Insurance Company S.A.
- Articolo III Il presente Contratto di **Assicurazione** è regolato oltre che dalle presenti condizioni anche da tutte le Condizioni Generali, Particolari e Speciali allegate, da considerarsi parte integrante dello stesso.

SEZIONE I: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1.1 - Dichiarazioni Relative Alle Circostanze Del **Rischio**
- Art. 1.2 - Altre Assicurazioni
- Art. 1.3 - Decorrenza Dell'**Assicurazione** E Pagamento Del **Premio**
- Art. 1.4 - Proroga Dell'**Assicurazione**
- Art. 1.5 - Aggravamento Del **Rischio**
- Art. 1.6 - Diminuzione Del **Rischio**
- Art. 1.7 - Modifiche Dell'**Assicurazione**
- Art. 1.8 - Parole In Grassetto
- Art. 1.9 - Cessazione Del **Rischio** Per Distribuzione, Esportazione Definitiva O Cessazione Della Circolazione Del **Veicolo**
- Art. 1.10 - Cessazione Del **Rischio** Per Demolizione Del **Veicolo**
- Art. 1.11 - Vendita Del **Veicolo**
- Art. 1.12 - Cessazione Del **Rischio** A Seguito Di **Danno totale**
- Art. 1.13 - Estensione Territoriale
- Art. 1.14 - **Assicurazione** Per Conto di Chi Spetta
- Art. 1.15 - Somma Assicurata
- Art. 1.16 - Oneri Fiscali
- Art. 1.17 - Rinvio Alle Norme Di Legge
- Art. 1.18 - Foro Competente
- Art. 1.19 - Clausola Intermediario
- Art. 1.20 - Cancellazione

SEZIONE II: GARANZIE DI ASSICURAZIONE

- Art. 2.1 Condizioni di assicurabilità
- Art. 2.2. **Incendio e Furto**
 - 2.2.1 Oggetto dell'**Assicurazione**
 - 2.2.2 Esclusioni Specifiche
- Art. 2.3 Eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici
 - 2.3.1 Oggetto dell'**Assicurazione**
 - 2.3.2 Esclusioni Specifiche
- Art. 2.4 Cristalli
 - 2.4.1 Oggetto dell'**Assicurazione**
 - 2.4.2 Massimali e Franchigie
 - 2.4.3 Esclusioni Specifiche
- Art. 2.5 **KASKO**
 - 2.5.1 Oggetto dell'**Assicurazione**
 - 2.5.2 Esclusioni Specifiche
- Art. 2.6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie
 - 2.6.1 CL370 (Italy)
 - 2.6.2 Esclusione **Rischio** Informatico
 - 2.6.3 Clausola delle malattie trasmissibili
 - 2.6.4 NMA 2920 (Italy)
- Art. 2.7 Massimale
- Art. 2.8 Franchigie e scoperti
- Art. 2.9 Limitazioni
- Art. 2.10 Condizioni particolari

SEZIONE III: NORME IN CASO DI SINISTRO

- Art. 3.1 Obbligo in caso di **Sinistro**
- Art. 3.2 Procedura per la valutazione del danno al **Veicolo**
- Art. 3.3 Mandato dei periti
- Art. 3.4 Determinazione dell'ammontare del danno al **Veicolo**
 - 3.4.2 **Danno Parziale** al **Veicolo**
- Art. 3.5 Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
- Art. 3.6 Recupero del **Veicolo** in caso di **Furto**
- Art. 3.7 Mancato ritrovamento del **Veicolo** in caso di **Furto**
- Art. 3.8 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 3.9 Pagamento dell'**Indennizzo**
- Art. 3.10 I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)
- Art. 3.11 Diritto di rivalsa
- Art. 4 Nota di reclami
- Art. 5 Informativa sulla Protezione dei Dati

DEFINIZIONI

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori di serie e optional - installazioni stabilmente fissate al Veicolo rientranti nel novero degli accessori di serie.

Alluvione: accumulo di acqua su un'area normalmente asciutta, causato da precipitazioni intense, esondazioni di fiumi o laghi.

Animale selvatico: Animale che vive in totale e assoluta libertà nel suo habitat e che non è soggetto all'addomesticamento dall'uomo e quindi non sarà possibile per lui integrarlo nella sua vita quotidiana. Sono esclusi tutti gli animali domestici, da cortile e da pascolo.

Antifurto - Si intende il congegno o dispositivo studiato per impedire il **Furto** di oggetti o veicoli o per segnalarne il tentativo.

Antifurto satellitare - dispositivo elettronico installato su un **Veicolo** per impedirne o ostacolarne il **Furto** e per consentire un più agevole ritrovamento, con tecnologia di geolocalizzazione satellitare mediante sistema di trasmissione radio su rete mobile, collegato ad una centrale operativa a sua volta collegata al gestore del sistema **Antifurto** con il quale l'**Assicurato** ha stipulato un contratto di assistenza/servizio, che provvede ad allertare il proprietario e/o le forze dell'ordine secondo un protocollo di azione prestabilito.

Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusivamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al **Veicolo**. Sono esclusi i telefoni cellulari e infotainment.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione** o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'**Assicurazione**.

Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di **Assicurazione**

Atto di danneggiamento volontario - atto fine a sé stesso e deliberato, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Bufere: Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

Collisione - Urto contro **Veicolo** identificato.

Crollo: distacco improvviso di masse rocciose o di terreno da pareti ripide o scarpate

Compagnia/Assicuratori - Lloyd's Insurance Company S.A. che sottoscrive la presente **Assicurazione Contraente** - Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di **Assicurazione**.

Coverholder - Soggetto che sottoscrive la **Polizza** per conto della **Compagnia**. Il **Coverholder** opera in qualità di agente della Lloyd's Insurance Company S.A. ai sensi del Contratto di nomina **Coverholder**, secondo il riferimento unico di mercato indicato nel presente Contratto.

Danno Parziale - Danno che implichi un costo di riparazione inferiore all' 80% del valore commerciale del **Veicolo**

Danno totale - Danno che implichi un costo di riparazione superiore all' 80% del valore commerciale del **Veicolo**

Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza riportata nella scheda di **Polizza** e per tutta la durata della stessa.

Degrado: svalutazione economica di un oggetto o di un pezzo di ricambio nel corso del tempo

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Franchigia - L'importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di **Sinistro**, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la **Compagnia** non riconosce l'**Indennizzo**.

Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del **Veicolo** al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto - È il reato, previsto dall'art.624 del Codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Inondazione: fenomeno riguardante l'allagamento in tempi brevi, dell'ordine delle ore o dei giorni, di un'area abitualmente non interessata da acque superficiali

Guasto - Danno subito dal **Veicolo** per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo - La somma dovuta dalla **Compagnia** in caso di **Sinistro**.

Intermediario - Il Broker o Agente di assicurazioni a cui il **Contraente** abbia affidato la gestione del contratto di **Assicurazione**
Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal **Veicolo** a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.

Perdita totale - Danno totale o Furto totale del Veicolo. Polizza / Certificato di Assicurazione - Il documento che prova l'**Assicurazione**.

PRA - Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - La somma dovuta dal **Contraente** alla **Compagnia**, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge. **Rapina** - La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla personastessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Rischio - La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termini di **Polizza** che rimane a carico dell'Assicurato / **Contraente** per ciascun **Sinistro**, con il minimo indicato in **Polizza**.

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Scheda di Copertura - il documento allegato al **Certificato di Assicurazione** che contiene i dati del **Contraente** e dell'**Assicurato**, le coperture, le esclusioni, le somme assicurate, gli **Scoperti** e/o **Franchigie**, gli eventuali altri dettagli dell'**Assicurazione**

Sinistro - L'evento dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**

Smottamento: Frana di cedimento o colamento di terreni poco coerenti fortemente imbevuti d'acqua

Tempesta: Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Terremoto: vibrazione della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo.

Tifoni o uragani: Aree con una pressione atmosferica molto bassa, con estensione di qualche centinaio di chilometri, organizzata a spirale che provocano forti venti e abbondanti precipitazioni

Tromba d'aria: Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Uragano: Si intende il vento di forza 12 corrispondente alla velocità di oltre 104 km all'ora.

Valore d'acquisto - È il prezzo di acquisto del **Veicolo** come riportato nella relativa fattura inclusi Accessori non di serie e optional.

Valore Assicurato - Somma assicurata riportata nella scheda di **Polizza**

Valore commerciale - È il valore del **Veicolo** corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Infocar.

Veicolo - mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada.

Sono inclusi i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente e i veicoli a quattro ruote destinati al trasporto al massimo di una persona oltre al conducente nella cabina di guida, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t

In caso di urto con un altro veicolo la presente definizione sarà estesa anche ai veicoli meccanici di trasporto, azionato da motore, con almeno due ruote.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

SEZIONE I: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. Queste disposizioni sono applicabili a tutte le estensioni, rinnovi e aggiunte. Dichiarazioni Infedeli, inesatte o incomplete fatte da chi è incaricato di dare informazioni agli Assicuratori per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto a beneficiarne.

ART. 1.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice civile.

ART. 1.3 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro 30 giorni dalla data di decorrenza stessa. Nessun Indennizzo verrà corrisposto se il Premio o le rate dovute non vengono pagate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Intermediario che ha in gestione la Polizza.

ART. 1.4 - Proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza e scadrà alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

ART. 1.5 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 1.6 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive allacomunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 1.7 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.8 - Parole in Grassetto

Le parole o le frasi definite sono indicate in grassetto in tutta la Polizza e hanno un significato specifico definito nella sezione Definizioni sopra. Inoltre, ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), sono state evidenziate anche diverse clausole contrattuali, tra cui disposizioni relative a decadenza, nullità, limitazioni delle garanzie o spese a carico del Contraente o dell'Assicurato

Art. 1.9 Cessazione del Rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo

In caso di cessazione del Rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo l'attestazione del PRA certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione.

Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Compagnia restituisce la parte di Premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del Premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale

data.

Tuttavia, qualora la cessazione del **Rischio** avvenga a causa di **Danno totale** a seguito di un evento **Assicurato** in **Polizza**, la **Compagnia** non effettuerà alcun rimborso di **Premio**.

ART. 1.10 - Cessazione del Rischio per demolizione del Veicolo

In caso di cessazione del **Rischio** a causa di demolizione del **Veicolo**, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del **Veicolo** per la demolizione.

Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la **Compagnia** restituisce la parte di **Premio** netto non goduta, in ragione di 1/365 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

Tuttavia, qualora la cessazione del **Rischio** avvenga a causa di **Danno totale** a seguito di un evento **Assicurato** in **Polizza**, la **Compagnia** non effettuerà alcun rimborso di **Premio**.

ART. 1.11 - Vendita del Veicolo

In caso di vendita del **Veicolo** a terzi e sempre che il proprietario presenti alla **Compagnia** una certificazione attestante la vendita del **Veicolo** stesso, il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e la **Compagnia** restituisce la parte di **Premio** netto non goduta, in ragione di 1/365 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.

In caso di vendita del **Veicolo** e di sostituzione con un altro, il **Contraente** deve darne immediata comunicazione alla **Compagnia** indicando le caratteristiche del nuovo **Veicolo** da assicurare e l'**Assicurazione** potrà continuare senza soluzione di continuità per il nuovo **Veicolo**, fermo il calcolo del nuovo **Premio**, il cui importo verrà conteggiato sulla base dei nuovi valori assicurati. In caso di morte del **Contraente/Assicurato** e conseguente successione ereditaria, il contratto terminerà. Gli eredi dovranno notificare la morte avvenuta agli Assicuratori inviando una copia del certificato di morte e del contratto di assicurazione in essere al momento del decesso.

ART. 1.12 - Cessazione del Rischio a seguito di Danno totale

In caso di **Danno totale** al **Veicolo** a seguito di **Incendio**, **Furto** o altro evento **Assicurato** dalla **Polizza**, l'**Assicurazione** cessa dalle ore 24 della data di denuncia del **Sinistro**. Resta comunque dovuto alla **Compagnia** il **Premio** relativo all'intero periodo **Assicurato** nel quale il **Danno totale** si è verificato.

ART. 1.13 - Estensione territoriale

Unione Europea, Spazio Economico Europeo, Svizzera, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Regno Unito, salvo diversa indicazione nella Scheda

ART. 1.14 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente **Assicurazione** è stipulata dall'**Assicurato** per suo conto e per conto di ogni terzo interessato. Tuttavia, in caso di **Sinistro**, quest'ultimo non verrà in alcun modo coinvolto nella liquidazione del **Sinistro**.

ART. 1.15 - Somma assicurata

La somma assicurata riportata sul certificato di **Polizza** dovrà coincidere con il valore commerciale del **Veicolo** determinato sulla base della pubblicazione Infocar per autovetture al momento della stipula del contratto. Tale valore potrà essere diminuito o aumentato del 20% per la presenza di accessori ed optional la cui esistenza sia documentabile tramite fattura di acquisto, salvo quanto previsto all'art. 3.4.1.

ART. 1.16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

ART. 1.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.18 - Notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi di Italiani, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a carico della stessa in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia della

Lloyd's Insurance Company S.A.

Corso Garibaldi 86

Milano 20121

Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

La presente Clausola di notifica di atti e giurisdizione non sarà interpretata come previsione che sia in conflitto con o annulli gli obblighi delle parti in merito alla risoluzione delle proprie controversie con le modalità di cui a qualsivoglia altra clausola della presente Polizza e, nella misura richiesta, sarà applicabile al fine di dare attuazione a tale processo.

LBS0006A

01/12/2019

ART. 1.19 - Clausola Intermediario

Con la sottoscrizione del presente contratto:

Il **Contraente**, anche per conto di ogni altro soggetto **Assicurato** da questa **Polizza**, affida all'Intermediario indicato nella Scheda di Copertura la gestione di questo contratto di **Assicurazione**;

Gli **Assicurato** ri conferiscono al **Coverholder** indicato nella Scheda l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di **Assicurazione**.

E' convenuto pertanto che:

- a) ogni comunicazione fatta all'Intermediario dal **Coverholder** si considererà come fatta al **Contraente** e all'**Assicurato** ;
- b) ogni comunicazione fatta dall'Intermediario al **Coverholder** si considererà come fatta dal **Contraente** e dall'**Assicurato** ;
- c) ogni comunicazione fatta al **Coverholder** si considererà come fatta agli **Assicurato** ri;
- d) ogni comunicazione fatta dal **Coverholder** si considererà come fatta dagli **Assicurato** ri.

ART. 1.20 - Cancellazione

In caso di Sinistro

Dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il **Contraente** o gli **Assicuratori** hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante letteraraccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di Premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Tuttavia, se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, gli **Assicuratori** dovranno rimborsare al **Contraente** il rateo di Premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma apripo Rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di Premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Cancellazione da parte dell'Assicurato entro i primi 14 giorni

In caso la promozione ed il collocamento della presente Polizza siano stati effettuati interamente con tecniche di comunicazione a distanza, L'Assicurato ha il diritto di cancellare questa Assicurazione scrivendo all'intermediario entro 14 giorni da:

1. La data di ricezione della documentazione della Polizza; o
2. L'inizio del periodo di Assicurazione a

seconda di quale sia l'ultima.

Il Contraente deve inviare agli Assicuratori a mezzo lettera raccomandata A.R. la richiesta di recesso contenente la dichiarazione attestante che in tale periodo non sono avvenuti Sinistri. La restituzione integrale del Premio, al netto delle imposte e degli oneri parafiscali, sarà subordinata alla restituzione di tutti i documenti emessi e all'assenza di sinistri.

Cancellazione da parte dell'Assicurato o da parte dell'Assicuratore dopo i primi 14 giorni

L'Assicurato può cancellare questa Polizza in qualsiasi momento, scrivendo all'intermediario, dandone comunicazione scritta all'Assicurato mediante lettera raccomandata. L'Assicurato re può cancellare questa Polizza con un preavviso scritto di trenta (30) giorni, con le stesse modalità di cui sopra. L'Assicurato re cancellerà la Polizza solo per un motivo valido (esempi di motivi validi sono i seguenti):

- Mancato pagamento del Premio;
- Se vi è un cambio materiale del Rischio, che comporti che l'Assicurato re non può più fornire una copertura assicurativa;
- Se l'Assicurato non collabora o non fornisce alcuna informazione o documentazione richiesta dall'Assicuratore;
- Se l'Assicurato si comporta in modo minaccioso o offensivo o usi un linguaggio minaccioso o offensivo nei confronti degli Assicuratori o dei loro rappresentanti.
- Se gli Assicuratori non dovessero rinnovare l'accordo con il Coverholder per la distribuzione del loro prodotto assicurativo

Rimborso del Premio

Se questa Polizza viene cancellata in qualsiasi momento, a condizione che l'Assicurato non abbia presentato alcuna richiesta di risarcimento, l'Assicurato avrà diritto al rimborso di qualsiasi Premio pagato, soggetto a detrazione per ogni periodo per il quale è stato coperto. La detrazione verrà calcolata in modo proporzionale, dividendo il Premio totale per il numero di giorni del periodo di Assicurazione e poi moltiplicando per il numero di giorni di copertura. Se l'Assicuratore pagherà qualsiasi Sinistro, in tutto o in parte, non sarà consentito alcun rimborso del Premio.

SEZIONE II: GARANZIE DI ASSICURAZIONE

ART. 2.1 - Condizioni di assicurabilità

Le presenti Condizioni Generali di **Polizza** sono valide solo per i Veicoli classificati come Autovetture e/o Autocarri purché rientranti nella definizione di Veicolo del presente contratto.

ART. 2.2 - INCENDIO E FURTO**2.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

La **Compagnia** si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** descritto in **Polizza**, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori, gli optional e gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati sul **Veicolo** e elencati nella fattura di acquisto, il cui valore deve essere compreso nella somma assicurata, contro i rischi:

- a. **Incendio, Esplosione, Scoppio** ed Azione del fulmine;
- b. **Furto** totale e parziale (consumato o tentato) e **Rapina**, compresi i danni prodotti al **Veicolo** nell'esecuzione od in conseguenza del **Furto** o **Rapina** del **Veicolo** stesso.

Prestazioni aggiuntive:

- **Incendio** da eventi sociopolitici: la copertura è estesa ai danni materiali e diretti da **Incendio** avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (in caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve farne denuncia immediata all'Autorità);
- circolazione abusiva: l'**Assicurazione** vale anche per i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** durante la circolazione abusiva a seguito di **Furto** o **Rapina** purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- danni al **Veicolo** conseguenti a **Furto** di cose non assicurate: la **Compagnia** si obbliga ad indennizzare, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia **Furto**, i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** a seguito di **Furto** tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.
- caduta "corpi orbitanti": sono indennizzabili i danni subiti dal **Veicolo** in conseguenza di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.

2.2.2 - Esclusioni specifiche

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da **Incendio**;
- b) causati da sviluppo di fiamma esterni e non sviluppatosi nel veicolo;
- c) danni da incendio causati a seguito di manutenzioni e/o riparazioni
- d) determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo stesso in caso di mancata presenza di evidenti segni di effrazione o manomissioni elettroniche/elettriche;
- e) derivanti da fenomeni naturali in genere;
- f) derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da **Incendio**;
- g) derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a Furto totale del Veicolo;
- h) avvenuti qualora il Veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada.
- i) gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- j) qualsiasi perdita o danno subito sotto gli effetti di alcool o droga di qualsiasi tipo
- k) esclusione della copertura RCA e RC Terzi

ART. 2.3 - EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI**2.3.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

La **Compagnia** garantisce l'**Indennizzo** dei danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo Assicurato** in conseguenza di:

- a. Eventi naturali quali: tempesta, neve, grandine, ghiaccio, uragani, terremoto, alluvione, inondazione, tromba d'aria, ciclone, tifone, eruzione vulcanica, crolli, smottamenti, anche quando il **Veicolo** non si trova in circolazione;
- b. Eventi sociopolitici quali: tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- c. Atti vandalici di terzi.

2.3.2 - Esclusioni Specifiche

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti qualora l'Assicurato o il conducente del Veicolo abbiano preso parte agli eventi sociopolitici o agli atti vandalici;
- b) riconducibili alla garanzia Kasko;
- c) da cenere in caso di eruzioni vulcaniche;

ART. 2.4 - Cristalli

2.4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia indennizza i danni da rottura o scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo dovuti a causa accidentale o fatto involontario di terzi.

Si precisa che alla presente garanzia non si applica il degrado d'uso.

2.4.2 - Massimali e Franchigie

L'Assicurazione è prestata entro i massimali indicati in Scheda di Polizza.

In particolare:

- All'Indennizzo sarà applicata una franchigia di € 250 per Sinistro, nel caso in cui il massimale per anno assicurativo sia di € 2.000,00.
- All'Indennizzo sarà applicata una franchigia di € 500 per Sinistro, nel caso in cui il massimale per anno assicurativo sia di € 4.000,00.

2.4.3 - Esclusioni specifiche

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- b) conseguenti a eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici;
- c) riconducibili alla garanzia Kasko;
- d) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

ART. 2.5 - KASKO

2.5.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro altro Veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private. L'Assicurazione è valida per i soli conducenti autorizzati e indicati nella Scheda di copertura e/o proposal form che costituisce parte integrante della Polizza.

La Compagnia rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato.

2.5.2 - Esclusioni specifiche

Ferme le "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) occorsi quando il conducente abbia età inferiore a 21 anni;
- b) occorsi quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore come da Art 186 e 187 del CDS;
- c) occorsi quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- d) cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
- e) causati da operazioni di carico e scarico;
- f) subiti a causa di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, di manovre a spinta o a mano;
- g) verificatisi in aree in cui la circolazione dei veicoli non sia ammessa;

- h) conseguenti a Furto, consumato o tentato, Rapina o Incendio non determinato da uno degli eventi oggetto dell'aggaranzia Kasko;
- i) a ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia Kasko;
- j) ai Veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.
- k) causati da conducenti che hanno avuto ritiri di patente, negli ultimi 3 anni, salvo pattuizioni contrarie indicate nella Scheda di copertura.

ART. 2.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da atti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo Assicurato);
- b) relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- c) ad Accessori, Allestimenti speciali o Personalizzati che non siano stati installati sul Veicolo Assicurato dalla Casa produttrice, né il danno a verniciature speciali o personalizzate che non siano originali, pellicole e adesivi, a meno che tali voci non siano specificate e riportate sul Certificato di Polizza, comprovate da fattura ed assoggettate ad un Premio addizionale se richiesto dalla Compagnia.
- d) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
- e) preesistenti al Sinistro denunciato;
- f) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- g) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- h) avvenuti all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;
- i) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; guerra civile, attacchi di nemici stranieri, ostilità (se la guerra è stata dichiarata) ribellione, rivoluzione, insurrezione, confisca, nazionalizzazione, requisizione.
- j) Copertura RC e RCA
- l) Perdite o danni subiti sotto effetto di alcool e droghe di qualsiasi tipo come da Art 186 e 187 del CDS;
- k) L'Assicurato e il guidatore non devono esser stati condannati per reati indipendentemente da quando commessi

Art. 2.6.1 *CL370 (Italy)* Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente Assicurazione

1. In nessun caso la presente Assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

Art. 2.6.2 *Esclusione Rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di Furto*

Quanto segue si applica all'intero contratto di Assicurazione.

A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:

1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
 2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;
 3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.
- B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto Assicurato causata direttamente da Furto, Rapina, Furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:
4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di Furto, Furto con scasso, Rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e
 5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle località indicate nel presente documento.
- L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato .
- C. Gli Assicurato ri non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

JS2020-013
29 ottobre 2020

Art. 2.6.3 *NMA2920 (Italy) - Terrorismo*

A parziale deroga delle eventuali disposizioni in contrario contenute nella presente Polizza o in qualsiasi esclusione, resta convenuto che la presente Assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al Sinistro.

Ai fini della presente esclusione, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

Sono escluse inoltre la perdita, il danno il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che gli Assicurato ri affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato .

Nel caso che una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto;

ART. 2.7 - Massimale

La Compagnia non riconoscerà Indennizzo superiore alla somma assicurata indicata nella Scheda di copertura per ciascuna garanzia.

ART. 2.8 - Franchigie e scoperti

Le garanzie di Polizza sono indennizzate applicando le Franchigie e/o gli Scoperti con i minimi previsti per ogni Sinistro richiamati nel Certificato di Polizza.

Per quanto riguarda la garanzia Kasko, resta inteso che:

- per conducenti di età inferiore ai 21 anni la garanzia non viene prestata;
- per conducenti di età over 21 / under 25 anni con veicoli fino a max Euro 180.000,00 di valore, la garanzia Kasko è prestata dietro applicazione di franchigia fissa per ogni e ciascun Sinistro occorso durante la guida di questi ultimi di Euro

5.000,00

- per conducenti di età over 21 / under 25 anni con veicoli di valore superiore Euro 180.000,00, la garanzia **Kasko** è prestata dietro applicazione di franchigia fissa per ogni e ciascun **Sinistro** occorso durante la guida di questi ultimi di Euro 25.000,00

- **Incendio e Furto totale** - Nessuna franchigia e/o Scoperto

- **Vetri** -Franchigia fissa di 250 EUR (con un massimo di 2.000 EUR) o di 500,00 EUR (Max 4.000,00 EUR).

La gestione del **Sinistro** sarà a cura dello staff con apertura diretta della pratica con gli **Assicuratori** e liquidazione del danno.

- **Furto parziale, atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici, Kasko:** si applicheranno le franchigie e/o Scoperti indicati in Scheda.

Tali Franchigie e/o Scoperti sono sempre validi, se non diversamente specificato nella Scheda allegata.

ART. 2.9 - Limitazioni

2.9.1 - Diligenza dell'Assicurato

L'**Assicurato** o chi per esso assume l'impegno di mantenere in buono stato il **Veicolo Assicurato** e di fare tutto quanto è ragionevolmente possibile per evitare e/o diminuire le conseguenze di un evento coperto dalla presente **Assicurazione**.

2.9.2 - Chiusura del Veicolo ed attivazione dell'allarme

È condizione essenziale per il diritto al risarcimento che - quando il **Veicolo Assicurato** è in circolazione, ma lasciato temporaneamente fermo, posteggiato e non sorvegliato - tutte le parti della vettura siano chiuse e protette con i sistemi approvati dalla Casa Automobilistica produttrice e che, qualora il **Veicolo** sia provvisto di anti**Furto**, questo sia messo in funzione. Qualsiasi richiesta di risarcimento per perdita o danno deve essere supportata da evidenti segni di scasso a meno che l'effrazione sia stata fatta con strumenti tecnologici (ad esempio flipper zero o similari).

2.9.3 - Percorrenza limitata

È condizione essenziale per il diritto al risarcimento che il **Veicolo Assicurato** non sia utilizzato, durante il periodo di validità della **Polizza**, per un chilometraggio superiore a quanto indicato nella scheda di **Polizza**. (i km indicati possono essere 20.000 km oppure 40.000 km oppure 60.000 km), salvo eventuali modifiche riportate nel certificato di **Polizza**.

2.9.4 - Sistema satellitare

- Per auto di valore fino a Euro 180.000,00

È condizione preliminare alla validità della copertura che gli autoveicoli fino a Euro 180.000,00 di valore abbiano in dotazione **Antifurto** elettronico di tipologia immobilizer composto da due parti principali: un transponder nella chiave di accensione e un ricevitore all'interno dell'auto. Il sistema di **Antifurto** elettronico dovrà essere collegato con la centralina dell'auto ed il motorino di avviamento, negando il consenso all'accensione se non viene riconosciuto il codice presente nella chiave del **Veicolo** e/o impianto di allarme satellitare e/o le batterie vengono rimosse dagli autoveicoli durante le assenze di oltre due giorni. Le chiavi degli autoveicoli sono sempre poste in locali differenti rispetto al/i ricovero/i abituale/i

- Per auto di valore superiore a Euro 180.000,00

È condizione preliminare alla validità della copertura che, quando il **Veicolo** sia munito di un sistema satellitare, questo debba essere correttamente installato, che il suo corretto funzionamento debba essere certificato ed il sistema debba inoltre essere perfettamente funzionante in ogni momento. In caso di **Sinistro** deve essere presentata al perito la prova che il sistema satellitare funzionava correttamente e - se questa circostanza non si verificasse - sarà applicato uno scoperto pari al 50%. Nel caso in cui per qualsiasi ragione il sistema debba essere disattivato, la centrale operativa dovrà esserne informata a priori. Qualora al momento del **Furto** il **Veicolo** si trovi in aree non coperte dal sistema satellitare anti**Furto**, si applicherà una riduzione dell'**Indennizzo** nella misura del 20% della somma assicurata.

ART. 2.10 - Condizioni particolari

2.10.1 - Vincolo a favore di un ente finanziatore

Qualora espressamente specificato, la **Polizza** è vincolata all'Ente Finanziatore indicato nella Scheda di copertura. La data di scadenza del vincolo è quella indicata nei documenti succitati. Pertanto, la **Compagnia** si obbliga, per la durata della **Polizza**, indipendentemente dalle risultanze al PRA a:

- non consentire alcuna riduzione o modifica delle garanzie prestare né l'anticipata risoluzione del contratto senza il

- consenso scritto dell'Ente vincolante;
- comunicare all'Ente vincolante ogni **Sinistro** in cui sia stato coinvolto il **Veicolo** indicato nella Scheda di copertura entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- non pagare, in caso di **Sinistro** occorso al **Veicolo Assicurato**, l'**Indennizzo** da liquidarsi ai sensi di **Polizza** senza il consenso scritto dell'Ente Vincolante.

SEZIONE III: NORME IN CASO DI SINISTRO

ART. 3.1 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- a) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";
- b) denunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventisocio-politici, Atti Vandalici o di Sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il Sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all'Autorità locale, sia a quella italiana.
- c) darne avviso scritto alla Compagnia entro 10 giorni dall'evento, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all'apertura del Sinistro ed in particolare data, luogo, cause del Sinistro, importo approssimativo del danno, nome e domicilio di eventuali testimoni, luogo in cui il Veicolo è periziabile.
- d) In merito alle auto con valore superiore agli EUR 180,000, fornire accesso al perito ai dati registrati dalla società che gestisce il sistema satellitare per accertarsi che lo stesso fosse attivo e funzionante nel momento in cui il sinistro si è verificato

Per ogni Sinistro che comporti danni al Veicolo, l'Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti allegati alla Denuncia di

Sinistro:

- Fotografia del Veicolo danneggiato;
- Fotocopia del Libretto di Circolazione del Veicolo;
- Dichiarazione del chilometraggio registrato dal contachilometri del Veicolo al momento del Sinistro.

Inoltre:

- In caso di Incendio parziale o totale, copia del verbale di intervento dei Vigili del Fuoco
- In caso di Furto, totale o parziale, Rapina, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici o Sinistro presumibilmente doloso: allegare la copia della denuncia all'Autorità competente, vistata dalla stessa;
- In caso di Evento Naturale: allegare la dichiarazione dell'organismo competente o dell'Osservatore meteorologico più vicino al luogo del Sinistro;
In caso di urto con altri veicoli, copia del verbale delle Forze dell'Ordine se intervenute, CID mono o doppia firma e lettera di conferma dell'apertura del sinistro in ambito RCA
- In caso di Sinistro Kasko: allegare la fotocopia della patente di guida del conducente al momento del sinistro

- e) A seguito del Furto totale del Veicolo è obbligatoria la consegna di tutte le chiavi in dotazione, e di tutta la documentazione in copia originale necessaria per la gestione del sinistro su richiesta della Compagnia.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 3.2 - Procedura per la valutazione del danno al Veicolo

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:

- a) Direttamente dalla **Compagnia**, o persona da questa incaricata, con l'**Assicurato** o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) Tra due periti nominati uno dalla **Compagnia** ed uno dall'**Assicurato** con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, indipendentemente da ciò, anche dietro semplice richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 3.3 - Mandato dei periti

I periti devono:

1. Indagare su circostanze, natura, cause e modalità del **Sinistro**;
2. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il **Rischio** e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'**Assicurato** o il **Contraente** ha adempiuto agli "Obblighi" in caso di **Sinistro**;
3. Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del **Sinistro** secondo i criteri di valutazione previsti alla voce "Determinazione dell'ammontare del danno" del presente capitolo;
4. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del comma b) della "Procedura per la valutazione del danno al **Veicolo**", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 3.4 - Determinazione dell'ammontare del danno al Veicolo

Per la determinazione dell'ammontare del danno, valgono i seguenti criteri:

3.4.1 - Danno totale al Veicolo

Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la distruzione totale del **Veicolo** conseguente agli eventi assicurati ed il **Furto** o **Rapina** senza ritrovamento del **Veicolo** stesso. È considerato **Danno totale** anche il caso in cui le spese necessarie per la riparazione delle parti danneggiate del **Veicolo**, comprensive dell'importo realizzabile dal relitto, risultino superiori all'80% del valore commerciale del **Veicolo** rilevato al momento del **Sinistro** così come indicato nella rivista Infocar.

In caso di **Danno totale**, la **Compagnia** riconoscerà quale **Indennizzo** liquidabile la somma assicurata indicata nella Scheda di copertura. Sempreché la stessa sia stata determinata in base alle disposizioni che seguono.

In caso di **Furto Totale** la **Compagnia** indennizzerà:

a. AUTOVETTURE NUOVE:

- 100% del valore di fattura per i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione.
- 90% del valore di fattura da 24 mesi a 36 mesi.
- Oltre 36 mesi, il valore commerciale indicato su Infocar.

b. AUTOVETTURE USATE:

- 100% del valore di fattura per i primi 12 mesi dalla data della fattura di acquisto e/o dichiarazione di vendita fatta all'ultimo acquirente - proprietario.
- Oltre 12 mesi, il valore commerciale indicato su Infocar.

Il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati nella Scheda di copertura.

3.4.2 - Danno Parziale al Veicolo - Degrado D'uso

Il danno parziale è quando le spese necessarie per la riparazione del veicolo risultano essere inferiori all'80% del valore commerciale del veicolo rilevato dalla pubblicazione "Infocar" per le autovetture relativo al mese di accadimento del veicolo. Per le autovetture il degrado d'uso non verrà applicato nei primi 3 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per i pneumatici, per i quali il degrado d'uso si applica trascorsi i primi 12 mesi, oltre i quali si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada. Oltre i 3 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo e fino a fine della vita utile dello stesso

deprezzamento applicato sarà pari alla differenza percentuale tra il valore di listino al momento dell'acquisto e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro secondo il listino infocar (quattroruote)

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati nella Scheda di copertura.

ART. 3.5 - Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'autofficina, l'Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, fatta eccezione per la garanzia Cristalli purché detto consenso sia dato entro il termine di 3 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro. Dopo il termine di 3 giorni si potrà procedere alle riparazioni, a condizione che vengano prodotte fotografie del danno con targa visibile, in fase di lavorazione ed a lavori terminati e dovranno essere a disposizione dello studio peritale tutti i pezzi sostituiti.

La Compagnia ha la facoltà di richiedere l'esibizione della fattura per le riparazioni. In caso di Furto con ritrovamento, il risarcimento del danno tiene conto esclusivamente delle parti danneggiate elencate nel verbale di ritrovamento.

ART. 3.6 - Recupero del Veicolo in caso di Furto

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo rubato o di parti di esso. Il valore degli elementi recuperati, quantificato prima del pagamento dell'Indennizzo, sarà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso. Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di rientrarne in possesso, previo rimborso alla Compagnia dell'importo corrisposto quale liquidazione del Furto del Veicolo. Se invece l'Assicurato non intende conservare la proprietà del Veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'Indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura necessaria alla vendita. In caso di Indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito con l'Assicurato secondo i rispettivi interessi.

ART. 3.7 - Mancato ritrovamento del Veicolo in caso di Furto

Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza che il Veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l'Indennizzo, l'Assicurato deve consegnare alla Compagnia i seguenti documenti in originale: denuncia di Furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del Veicolo, la lista dei duplicati richiesti e prodotti, il certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il Veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata agli Assicurati e dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell'Assicurato. La Compagnia si riserva inoltre di richiedere, in ogni caso, il certificato di chiusa istruttoria prima di pagare l'Indennizzo. La Compagnia è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo, consegnati dall'Assicurato, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

ART. 3.8 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

ART. 3.9 - Pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia corrisponderà l'Indennizzo all'Assicurato, al netto dello scoperto o della franchigia minima indicata nella Scheda di copertura e nelle Condizioni di Contratto, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia in caso di Furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del Veicolo), oppure entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati o ipotecari. Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'Indennizzo.

ART. 3.10 - I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)

Nella determinazione dell'ammontare del danno, si tiene conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato.

La liquidazione viene così effettuata:

- in caso di Danno Parziale, è compresa nell'Indennizzo l'IVA calcolata sull'importo della riparazione o sostituzione

consegnata alla **Compagnia** la fattura originale o copia conforme con allegata dichiarazione di non detraibilità e/o la ricevuta fiscale quietanzata della riparazione avvenuta;

- in caso di **Danno totale**, è compresa nell'**Indennizzo** la quota I.V.A. di competenza del **Veicolo** corrisposta sui canoni fino al momento dell'evento dannoso, comunque con un importo che non può essere superiore all'imposta compresa nel valore che il **Veicolo** aveva al momento dell'evento dannoso.

ART. 3.11 - Diritto di rivalsa

In caso di **Sinistro**, salvo esplicita rinuncia, la **Compagnia** si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'**Indennizzo** pagato.

Per il solo caso di **Sinistro** dovuto ad Infortunio del conducente, La **Compagnia** rinuncia, a favore dell'**Assicurato** e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

4 NOTA DI RECLAMI - ITALIA

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
20121 Milano

Fax: +39 02 6378 8857

E-mail: LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com
PEC: LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com

La relativa decisione in merito sarà fornita per iscritto all'assicurato entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.

Qualora non si sia soddisfatti della risposta finale oppure se non si è ricevuto alcuna risposta finale entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo, si avrà diritto a inoltrare il reclamo a:

Arbitro Assicurativo (AAS)

Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 40414679 (dall'estero)

Website: www.arbitroassicurativo.org

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 404 14 679 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 206

E-mail: email@ivass.it
PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Website: www.ivass.it

Il procedimento per dar seguito al reclamo di cui sopra lascia impregiudicato il diritto di intraprendere un'azione legale o un procedimento alternativo per la risoluzione della controversia, in conformità ai propri diritti contrattuali.

LBS0011F
01/010/2025

5. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Chi siamo

Siamo Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una **Compagnia** assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14° piano, 1050 Bruxelles, Belgio. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 1 Lime Street, Londra, EC3M 3HA, Regno Unito (Society of Lloyd's).

Quali sono i dati personali che trattiamo

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa.

Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere speciali categorie di dati personali come per esempio informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.

Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento

Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali.

Per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, la base giuridica generale è costituita dal consenso, salvo il caso in cui sussista un diritto legale a livello locale come base giuridica.

Ai fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

Possiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.

Con chi condividiamo i suoi dati personali

In base a come funziona l'**Assicurazione**, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, **Assicurato** ri, agenti o broker assicurativi, **riAssicurato** ri, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e crimini e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adotteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:

- Trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire un livello adeguato di protezione legale o nei quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.
- I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.
- Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente verificata prima di divulgare i dati personali.

Durata della conservazione dei dati

Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'**Assicurazione** stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.

Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i suoi dati personali per periodi più lunghi qualora ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.

Dati relativi ad altre persone che ci fornite

Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la

Reclami, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti

Se desidera sapere come utilizziamo i suoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web <https://www.lloydseurope.com> dove sono disponibili tutti i dettagli.

In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti:

Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso.

Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua **Assicurazione** all'indirizzo:

Mag SPA

Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano

Tel . +39 02 62711711 - Fax +39 02 62711777

Email: uk@maglondon.com

Ha il diritto di esporre un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati, ma la esortiamo a contattarci prima di agire in tal senso.

Consenso

Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una **Polizza** assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso.

Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni.

Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirci di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di **Indennizzo**.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:

Responsabile della protezione dei dati

Lloyd's Insurance Company S.A.
Bastion Tower
Place du Champ de Mars 5
1050 Bruxelles
Belgio
Email: LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

LBS0046D
17/03/2023